

COMUNE DI OSTIGLIA

PROVINCIA DI Mantova

**REGOLAMENTO
PER L'ATTRIBUZIONE
DEL RIMBORSO DELLE SPESE EFFETTIVE
O DELLE INDENNITA' DI MISSIONE AL SINDACO,
AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI**

Art. 1

Rimborso di spese ed indennità di missione

Al Sindaco, Agli Assessori effettivi e Supplenti, ai Consiglieri comunali, spettano il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonché l'indennità di missione alle condizioni previste dall'art. 1 - primo comma e dall'art. 3 - primo e secondo comma - della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e per l'ammontare stabilito al n. 2 della tabella A) allegata alla medesima legge, come successivamente modificata, nei seguenti casi:

- a) svolgimento di incarichi connessi alla carica rivestita nell'ambito del territorio provinciale;
- b) svolgimento di incarichi connessi alla carica rivestita nell'ambito del territorio regionale quando la durata dell'incarico non si prolunghi oltre la giornata;

Le spese di viaggio devono essere debitamente documentate.

L'amministratore, ove lo ritenga opportuno, è autorizzato all'uso del proprio automezzo di trasporto e, pertanto, allo stesso va liquidata la indennità chilometrica stabilita dall'art. 15 della legge 18 dicembre 1973 n. 836, come modificata dall'art. 5 del D. P. R. 16-1-1978 n. 513 e confermata dall'art. 8 della Legge 26-7-1978 n. 417 (1) con l'applicazione dell'art. 9 della Legge medesima. A tal fine l'Amministratore dovrà rilasciare apposita dichiarazione sollevando l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo usato.

Art. 2

Rimborso delle spese effettive

Al Sindaco, agli Assessori effettivi e supplenti, ai Consiglieri comunali spettano il rimborso delle spese effettivamente sostenute, con esclusione della indennità di missione, nei seguenti casi:

- a) svolgimento di incarichi connessi alla carica rivestita fuori del territorio regionale;

- b) partecipazione a convegni e congressi in ambito provinciale, regionale e nazionale qualora la durata sia superiore alla giornata;

Le spese sostenute per essere ammesso al rimborso devono essere regolari ai fini fiscali qualora trattasi di fatture o ricevute, mentre le spese attinenti ai trasporti urbani, extraurbani, ferroviari o aerei devono essere comprovate da regolari biglietti.

Qualora l'Amministratore richieda il rimborso della spesa sostenuta con il proprio automezzo, al medesimo va liquidata l'indennità chilometrica prevista dalla normativa richiamata nel terzo comma dell'art. 1 del presente Regolamento (1).

A tal fine occorre unire dichiarazione attestante il numero di chilometri percorsi per lo svolgimento dell'incarico.

Art. 3

Liquidazione delle spese effettive o delle indennità di missione

Alla liquidazione delle spese effettive o delle indennità di missione deve provvedere la Giunta Municipale con propria deliberazione.

Art. 4

Anticipazioni

L'Amministratore, prima dell'inizio dell'incarico da svolgere fuori del territorio comunale, può chiedere l'anticipazione fino ai 2/3 della presunta spesa da sostenere ovvero della presunta indennità di missione.

Art. 5

Rimborso spese ai Consiglieri residenti fuori del capoluogo del Comune

Ai Consiglieri residenti fuori del Capoluogo del Comune spetta il rimborso per le sole spese di viaggio sostenute entro i limiti del territorio provinciale, per la partecipazione ad ognuna delle sedute del Consiglio Comunale o delle Commissioni Consiliari di cui fa parte, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

Art. 6

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le norme statali vigenti in materia di indennità di missione e di rimborso di spese effettivamente sostenute.

(1) Un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo.

Il presente regolamento venne approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 30/1/1987 N. 9



IL SINDACO

(Campi)
[Signature]

Il Segretario

(dr. ssa *A. de Chirico*)

La deliberazione di approvazione del presente regolamento è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

in data 4/3/1987



Il Segretario

(dr. ssa *A. de Chirico*)

Publicato per quindici giorni consecutivi dal 6/3/87 al 20/3/87
ai sensi dell'art. 62 della Legge Comunale e Provinciale
3-3-1934 n. 383.

Il 3/4/1987



Il Segretario

(dr. ssa *A. de Chirico*)